

STATUTO

CAMPORANGA SPA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMANO MS LOCALITA'
CAMPORAGHENA SNC
Numero REA: MS - 141543
Codice fiscale: 01444940454
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

Peri Carlo
Me flet
Chini Carlo
17/1/16
per stf

STATUTO

Della società "Camporanga Spa-impresa sociale"

Allegato C al N. 24415 di raccolta

ART. 1): denominazione e normativa applicabile

La società è denominata "Camporanga Spa-impresa sociale". Alla Impresa Sociale si applicano, oltre alle regole contenute nell'Atto Costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs 03.07.2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili e delle leggi speciali in materia di Società per azioni.

ART. 2): Sede

L'impresa sociale ha sede nel Comune di Comano.

Spetta all'organo amministrativo deliberare la sede legale nell'ambito del territorio comunale; potrà istituire Filiali o Succursali nell'ambito di tutto il territorio nazionale;

ART. 3): durata

L'impresa sociale ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta);

ART. 4): Scopo

L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, pur con le eccezioni di cui all'Art. 3 del D.Lgs 112/2017, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento degli azionisti, dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività-

L'impresa sociale potrà avvalersi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ovvero avvalendosi anche di soggetti diversi e di terzi.

ART. 5): Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema riferito al territorio del Comune di Comano, con particolare attenzione rivolta all'alta valle del Taverone e in modo specifico:
 - ai Borghi storici che vi sono localizzati, a partire da quelli prossimi alle testate di valle (Camporaghena, Torsana, Groppo San Pietro e Scanderuola);

Alcide Palmieri
delio Tettini
Verifio
Bonvicini Bruno
Bianchi Carlo
Chini Carlo
1
Giuseppe Genaro
Guido
San On
Peri Carlo
Chini Carlo
17/1/16
per stf

Enrico Lelli
Giuseppe Genaro
Verifio
delio Tettini
Alcide Palmieri
Bonvicini Bruno
Bianchi Carlo
Chini Carlo
17/1/16
per stf

Inizio Km *km* *Pini Carlo*
Maria Rosa *7/8/85* *Jul Stf* *Marta Luter*

- [illegible]

Enche Luch

o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe comunque accessorie alla attività sociale.

Alex Dulun Bianchi Carlo R. Decker
Alfi Petrunic Coni Denis
Vogrin Phoi Moriane
Bernardin Bruno 2 Gromper
Finkler Day

4 di 8

Tim Cook drinking J&B for John Stif

Gustav Beck
 Louise de la Fayette
 Moffitt
 with love
 can be

meno al

Handwritten signature: *Roberto*

Redeemed from
with thee

rovazione
istrativo;
spesi da
el D. Leg

alla Società
ziari;
esente

presente

- Handwritten signature: *Handwritten signature*

- 5

ART. 13: Assemblea ordinaria e straordinaria;

Slide Klaus
Aljo Petric
Voglin
Bernward Baumert

Bionchi Carlo
Canti Daniel
Ehlers Horst
Fromme Jense
Gialini Day

4

Rui Della
Wied
2/3

L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in un luogo diverso da quello della sede sociale della società. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per la eventuale seconda convocazione della adunanza, che dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. Tale avviso dovrà essere inviato, a cura dell'Organo Amministrativo, a tutti i soci e, se nominato, al Revisore o Collegio Sindacale, almeno otto giorni prima della adunanza. Quale mezzo di convocazione viene utilizzata la seguente modalità: a) comunicazione che deve comparire sul sito internet della società otto giorni prima; b) comunicazione mediante posta elettronica (mail), da inviare almeno otto giorni prima, all'indirizzo che ogni socio, amministratore o sindaco ha obbligo di comunicare all'Organo Amministrativo al momento di acquisizione qualifica di socio o al momento della nomina. Eventuali non ricezioni della convocazione dovuta a negligenza telematica del ricevente, non inficia la regolare convocazione inviata e che resta depositata agli atti dell'Organo Amministrativo. Quale modalità di partecipazione, oltre che la presenza diretta del socio o suo delegato, la Convocazione può prevedere che l'intervento in Assemblea possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il voto sia espresso in via elettronica mediante PEC o mediante utilizzo di apposita Piattaforma o per corrispondenza. Le videoconferenze devono garantire la identificazione del partecipante, la loro partecipazione effettiva e l'esercizio del diritto di voto.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a 15 di membri, secondo il numero determinato dalla assemblea dei soci al momento della nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno possedere ed operare sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile o nelle condizioni di esclusione previste dal D. lgs 112/2017. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data della assemblea convocata per la approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e un vice presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea. L'Organo Amministrativo può radunarsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, e deve essere spedita con il mezzo della posta elettronica mail, almeno 3 giorni prima della adunanza a tutti i membri del consiglio ed ai sindaci o revisori se nominati. In caso di urgenza si può convocare un giorno prima della adunanza. Sono comunque valide le riunioni quando vi è la presenza di tutti i consiglieri ed i sindaci o revisori. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal membro più anziano. E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Consiglio si considera tenuto in luogo in cui si trova il Presidente designato e dove pure deve trovarsi il Segretario della

Ernest Daniels
 Helen Marion
 Emma Jean

*Enrico Vanni Amministratore Carlo
Amministratore 1/6/18 full of the photo*

riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Per la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile. All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per la gestione della società, in particolare la redazione del bilancio Sociale come definito dal D. Lgs 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio di esercizio. L'organo amministrativo decide la struttura organizzativa della impresa sociale, può nominare Direttori e responsabili di settore per una migliore organizzazione del lavoro. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Può spettare al vice-presidente o ad eventuali amministratori delegati su particolari questioni come stabilito dalle deliberazioni di nomina. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. L'assemblea può determinare eventuali compensi, ove consentito dalla legge.

ART.15: Collegio Sindacale o Revisore Unico

Il controllo della società può essere affidato e svolto, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo al D. Lgs 112/2017 a scelta e per decisione della Assemblea dei soci, o da un singolo sindaco iscritto nel registro dei revisori contabili, oppure, in alternativa, da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un Revisore contabile con funzione, nei casi consentiti dalla legge, anche di revisione legale dei conti. La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge per le società per azioni.

ART. 16: Consiglio di Consulenza

Viste le finalità della Impresa Sociale, al fine di consentire ai soci di partecipare attivamente allo svolgersi della vita sociale con suggerimenti, consulenza, richieste di nuovi indirizzi ed obiettivi da perseguire, viene istituito il "Consiglio di Consulenza", composto da massimo 50 persone fisiche.

Fanno parte di diritto di tale Consiglio, tutti i soci promotori che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo della Società. Successivamente potranno farvi parte soci che, previa loro richiesta, attestino particolari requisiti di competenze e professionalità tali da apportare un effettivo contributo alla gestione della Società nel perseguimento degli obiettivi previsti nell'oggetto sociale. Tali soci nomineranno al loro interno un Presidente ed un vice presidente. Il funzionamento del "consiglio di Consulenza" sarà disciplinato da un Regolamento che sarà approvato dalla Assemblea dei soci della Società. Tale Consiglio non ha poteri deliberativi vincolanti né per la Società né per il Consiglio di Amministrazione. L'interlocutore sarà il Consiglio di Amministrazione il quale, in ogni caso, dovrà motivare sia l'accoglimento che l'eventuale rigetto dei suggerimenti e delle richieste che pervengono dal Consiglio di Consulenza.

Art.17: controllo pubblico

L'impresa sociale è soggetta al controllo pubblico, al fine di garantire la qualifica di "impresa sociale" costituita ed operante nel rispetto delle norme di legge applicabili. Così come attualmente

*Alfredo D'Amico
Alfio Peltiere
Vignilio
Bomgordini Bruno
Bianchi Carlo
Cantù Daniele
Eh...
Franco Geronzi
Gualtieri*

[Handwritten signatures: Luca, Paolo, Pina, Carlo, Miki, Vito, and another signature]

previsto dal D. Lgs 112/2017, in cui si definisce la titolarità, modalità e periodicità delle funzioni di controllo pubblico.

ART. 18: bilancio contabile e bilancio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio contabile, in conformità alla legge. Provvede inoltre alla redazione del Bilancio sociale, secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della Impresa Sociale. Per la approvazione del Bilancio, l'assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'impresa sociale. Relativamente agli utili vale il principio generale che la impresa sociale non può distribuire utili o avanzi di gestione, che dovranno essere destinati a Riserva legale nella misura del trenta per cento; alla Riserva straordinaria al fine da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali o attività di beneficio economico-sociale a favore del territorio in cui si opera. E' comunque consentita, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 12/2017, una deroga alla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, come prevista dalla lettera b) del comma 3, previo apposita delibera di approvazione Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio contabile.

Art.19.: scioglimento, liquidazione, devoluzione.

L'impresa sociale si scioglie per le cause previste dalla legge e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento volontario dell'Ente o di perdita della qualifica di impresa sociale. Il Patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, è devoluto ad altri Enti del Terzo settore, costituiti ed operanti da almeno tre anni o al Fondo per lo sviluppo e la promozione delle imprese sociali

ART.20: clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e l'Impresa sociale, gli Amministratori, i Sindaci o revisori, i liquidatori, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria previo tentativo di conciliazione e/o mediazione secondo legge.

y.ART. 21: disposizione finale. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia di Impresa Sociale e di Società per azioni.

[Handwritten signatures: Roberto Lelmi, Paolo Petrucci, Vito, Benavodini, Bruno, Pina, Carlo, Miki, Vito, and another signature]